

# RISPARMIO & FUTURO

**“IL VIRUS è finito?”**



**Sede Nazionale ADUSBEF, via Bachelet n. 12, p. 1° - 00185 - ROMA**

**Mensile anno XXXIII – N° 7 - 1° Luglio 2021**

Sped. in abb. Postale DL 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1 comma 1 DCB Roma  
La rivista è finanziata con i contributi pubblici all'editoria e con altri finanziamenti pubblici.

**RISPARMIO & FUTURO prodotto e distribuito da ADUSBEF APS**

**TRASPARENZA INFORMAZIONE CERTEZZA  
DEL DIRITTO NELLA CONTRATTAZIONE**

**Anno XXXIII – N° 07- Luglio 2021**

**Periodico d'informazione**

**Direttore Responsabile** Sen. Dott. Elio Lannutti

**Amministrazione, Redazione e Stampa:** Via Bachelet n. 12, 00185 ROMA

**Autorizzazione del Tribunale di Roma N° 299 del 18 maggio 1988**

**Abbonamenti:** Ordinario € 23 euro; Sostenitore € 100 e oltre.

**Versamenti su conto corrente postale** IBAN: IT74S0760103200000070043005 oppure su **conto corrente bancario** presso Monte dei Paschi di Siena IBAN: IT35Q 01030 03204 000001471949, sempre intestato ad Adusbef.

**Redazione:** Antonio Tanza - Fabio Massimo Blasi - Mauro Novelli – Federico Novelli - Giuditta Satriano – Alessandra - Rosalba Di Placido - Donato Surano - Salvatore Ruberti - Mario Fasano - Stella Vera De Benedittis - Emanuela Mollona - Giuseppe Palamà - Tania Saracino - Patrizia Rossetti - Luisa Frassanito - Filomena Cosentino - Olga Tanza.

**Corrispondenti:** Daniele Imbò (LE); Vincenzo Laudadio (BA); Giuseppe Angiuli (BA); Orazio Isidoro Scuro (BA); Angela Dell'Aquila (BR); Paola Licia Follieri (FG); Raffaele Rutigliano (FG); Giuseppe Sbriglio (AO); Lucia Monacis (TO); Anna Patisso; (TO) Daniele Folino (VB); Andrea Sella (BI); Giovanni Piazza (MI); Caterina La Sala (MI); Fulvio Cavallari (PD); Sveva Rossi (PD); Manuela Spada (RO); Monica Spada (VI); Emanuela Marsan (VI); Camilla Cusumano (VR); Emanuela Bellini (VR); Paola Formica (MC); Daniela Rossi (AP); Paolo Polato (TN); Federico Capalozza (UD); Patrizia Monferrino (GE); Anna Maria Patisso (GE); Alessandra Malatto (GE); Silvio Boccalatte (GE); Grazia Angelucci (BO); Alberto Basaglia (RA); Giulio Caselli (FI); Andrea De Cesaris (GR); Fabrizio Mirko (LU); Andrea Frosini (PO); Floro Bisello (PU); Silvia Surano (PG); Riccardo Falocco (TR); Alessandra Di Sarno (RM); Fiammetta Fiammeri (RM); Massimo Campanella (RM); Giuliano Forlani (RM); Maria Elena Catelli (FR); Carlo delle Site (RM); Angelo Turriziani (RM); Antonio Serafini (Rm); Veronica Mattei (RM); Maria Rita Di Giambattista (PE); Doriana Pescara (CB); Monica Cirillo (NA); Ivan Lambiasi (SA) Maria Teresa De Bottis (CE); Vittoria Marzioni (PZ); Felice Belisario (PZ); Elena Mancuso (CZ); Lucia Cittadino (CZ); Fernando Scarpelli (CS); Angela Blando (PA); Giorgio Panzeca (PA); Elisabetta Freni (CT); Marianna Orlando (ME); Nicola Marchese (ME); Serena Lazzaro (SR); Gaspare Di Maria (AG); Guenda Pili (CA); Alberto Marongiu (OR); Antonino Siffu (SS); Elisabetta Cristiani (MI); Cristiano Aretusi (TE); Antonio Stagnaro (GE).

**Sommario del n° 7 – Luglio 2021**

<i>LA CARIE DEL GRANO ... LA CARIE DEL SISTEMA...</i>	03
<i>La rilevanza della commissione di estinzione anticipata nel calcolo d'usura</i>	05
<i>Opposizione a decreto ingiuntivo: saldo zero in caso di estratti incompleti</i>	06
<i>Saldo di conto corrente rideterminato: da a debito passa a credito del correntista</i>	07
<i>Le polizze vita sono sempre impignorabili ?</i>	07
<i>Buoni postali serie Q/P: le Poste devono riconoscere gli interessi riportati sui buoni per gli ultimi 10 anni .... e non quelli - ben inferiori - risultanti dal loro calcolo</i>	08
<i>L'ISOLA DEL TESORO: pirati e corsari del trading online</i>	09
<i>EVENTI ADUSBEF NAZIONALE</i>	10
<i>Campagna 5 x 1000</i>	11
<i>Notizie Adusbef e finanziamenti</i>	12

## ***LA CARIE DEL GRANO ... LA CARIE DEL SISTEMA...***

Dopo alcuni excursus normativi, le problematiche odierne ci portano ad alcune riflessioni su un argomento che è stato attuale nelle scorse settimane e che, ogni anno, in prossimità della trebbiatura, torna attuale: il grano importato....

È fatto noto che per settimane è stata ferma nel porto di Bari la nave *Sagittarius*, battente bandiera delle Isole Marshall, contenente 250mila quintali di grano statunitense.

Il carico era destinato all'azienda De Cecco, attraverso l'agenzia Spamat Srl, ma è stato rifiutato. Per correttezza espositiva, in calce a questo commento, inseriamo il comunicato pubblicato dalla medesima De Cecco.

La nave, al pari di altre navi negli scorsi anni e sempre nei porti pugliesi o siciliani, ha ricevuto dalla Capitaneria di Porto, il divieto di sbarcare il carico, per sospetta contaminazione da carie del grano.

Dalle informazioni che sono circolate, infatti, il Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria ed organismo deputato ad accertamenti e verifiche) avrebbe effettuato delle analisi di laboratorio dalle quali sarebbe emersa la sospetta presenza di teliospore, sin dal 31 marzo scorso.

Tali spore sono tossiche, e dunque in quel caso il grano non sarebbe commestibile.

La carie del grano (*Tilletia indica*) è una malattia fungina che si sviluppa a spese delle carioidi. Si tratta di un fungo patogeno del grano su cui l'Efsa ha pubblicato un parere scientifico. L'inoculo del fungo avviene al momento della germinazione del chicco, da parte delle spore che possono essere presenti all'esterno del seme (sul ciuffetto di peli apicali) o nel terreno.

Il fungo penetra tra le cellule dei tessuti vegetali della pianta e lì ci rimane mentre essa si sviluppa.

La pianta è suscettibile di essere attaccata dalla carie fino all'emissione della seconda foglia.

Il carico, ripetiamo, non è stato giudicato idoneo e la nave è ripartita pare per la Grecia o l'Egitto e in tali porti, è verosimile, il grano potrà essere scaricato e diventare prodotto per uso diverso ed inferiore, ad esempio per mangimi animali, oppure, troverà altri utilizzi che, forse, al popolo italiano non interessano direttamente.

Il focus è sempre lo stesso: l'Italia non è in grado di produrre i quantitativi di grano necessari al nostro fabbisogno. E così per tutti gli altri prodotti agroalimentari. Ne deriva che obbligatoriamente l'Italia deve importare beni (già trasformati e pronti al consumo oppure trasformarli nel nostro territorio).

Ma, l'importazione, di grani (e non solo) esteri destinati alla trasformazione in Italia rischia di compromettere la salubrità e la qualità dei nostri prodotti, come pasta, pane e altri.

In questo caso, il grano era dell'Arizona, importante importatore, ma il principale importatore di grano in Italia è il Canada. Vediamo....

L'Unione Europea utilizza lo strumento dell'accordo diretto con singole nazioni o gruppi di nazioni, al fine di semplificare accordi di import – export agroalimentare e non solo.

È del 2017, il CETA, accordo di libero scambio tra UE e Canada.

A partire da tale momento, praticamente sono raddoppiate (nel 2020) le importazioni di prodotti alimentari canadesi in Italia che crescono in valore del 77% rispetto all'anno precedente, più di cinque volte rispetto all'aumento nello stesso periodo delle esportazioni di cibo Made in Italy nel paese dell'acero (+14%).

L'accordo si sta rivelando un ottimo affare soprattutto per il Paese nordamericano ma alimenta preoccupazioni per l'Italia.

A trainare il boom degli arrivi dal Canada, infatti, è il grano e gli altri cereali con una vera e propria invasione nonostante il prodotto canadese non rispetti le stesse regole di sicurezza alimentare e ambientale vigenti nel nostro Paese e sia trattato con l'erbicida glifosato in preraccolta, secondo modalità vietate sul territorio nazionale dove la maturazione avviene grazie al sole.

Ma questa non è farina (di grano italiano) del sacco di chi scrive, ma è un rilievo della DG salute e sicurezza alimentare della Commissione Europea (SANTE) ad averlo accertato.

In risposta all'interrogazione italiana in merito alla revisione dell'accordo CETA, tuttavia, la Commissione Europea ha ribadito la corretta applicazione dell'accordo da parte del Canada, il rispetto dei parametri e limiti imposti dall'UE in sede di accordo (e conformi a quelli che devono applicare l'Italia e tutti i paesi membri).

E poi, sottolinea la Commissione Europea, l'Italia non è autosufficiente nella produzione di grano duro .... come a dire... Grazie Canada....

Ma i produttori di grano e gli italiani non si arrendono. È del 15 giugno scorso, l'interrogazione informale alla IX commissione agricoltura del Senato Italiano, in cui si è parlato anche delle sostanze chimiche glifosato e non.

Le sostanze, altamente controverse, potrebbero, secondo le ricerche del prof. Dinelli (in particolare) che ha partecipato all'interrogazione, avere effetti sulla permanenza nel terreno molto più invasivi e permanenti di quanto i dossier prodotti dall'industria chimica ci riportano.

Le ricerche private ed indipendenti dimostrano che l'effetto delle sostanze chimiche resterebbe bel terreno molto più tempo di quanto ci verrebbe detto dai produttori stessi. Ed il glifosato nonché le micotossine, secondo le ricerche dell'agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, sarebbero sospette cancerogene.

Non possiamo dunque che osservare, ancora una volta, come ogni anno, la leva dell'import-export per alterare il mercato nazionale. Un mercato distorto e viziato in cui a perderci sono i produttori e i consumatori, mentre gli industriali si avvantaggiano della depressione dei prezzi.

È questione nota e centrale dell'agricoltura italiana: lo squilibrio tra prezzo accordato ai produttori e profitti delle filiere, in primis la trasformazione, distribuzione (GDO).

A scapito, ancora una volta, di noi consumatori in tema di sicurezza alimentare.

### **Comunicato De Cecco nave Sagittarius**

Alla luce di articoli riportanti notizie scorrette e tendenziose, con la presente, è nostra volontà riportare i fatti relativi alla nave Sagittarius in arrivo da Galvestone, Texas, ed approdata al porto di Bari lo scorso 8 marzo 2021 con un carico di circa 25.000 tonnellate di grano coltivato in Arizona della pregiata varietà "desert durum".

Il grano in questione è arrivato in Italia provvisto di tutte le certificazioni necessarie rilasciate dall'autorità statunitense per l'ingresso in Europa ma all'atto delle ispezioni previste presso il punto di ingresso frontaliero, l'autorità fitosanitaria della Regione Puglia ha sollevato il sospetto di una possibile contaminazione da *Tilletia indica*.

Si tratta di un patogeno di nessun effetto sulla salute umana e animale ma minaccioso per la coltura agraria; le controanalisi realizzate presso il laboratorio autorizzato a livello nazionale hanno rilevato la presenza del patogeno, sia pure in livelli minimali.

In ogni caso la partita di grano è stata ritenuta non suscettibile di importazione.

I fatti riportati testimoniano la grande attenzione che viene posta ai temi della sicurezza alimentare e certifica il rigore degli iter analitici finalizzati

all'individuazione di patogeni che potrebbero diffondersi nell'areale di coltivazione europeo.

De Cecco ha preso atto delle determinazioni dell'Autorità competente, a tutela dell'habitat agronomico nazionale.

La nave Sagittarius è ripartita domenica 2 maggio, lasciando il porto di Bari con l'intero carico.

*Ad maiora....*



Avv. Jessica Cosseta  
(Delegazione Adusbef ASTI)



### **La rilevanza della commissione di estinzione anticipata nel calcolo d'usura**

Ammessa CTU sul punto

La normativa in materia prescrive di tenere conto nel calcolo dell'usura tutti gli oneri pattuiti, sia effettivi che eventuali o patologici, e di confrontare, al momento pattizio, il tasso soglia con il tasso effettivo annuo sia nello scenario di un pieno rispetto delle scadenze, sia in ogni possibile scenario nel quale, a seguito dell'inadempimento, con l'applicazione del maggiore interesse di mora o degli oneri di estinzione anticipata, si modifica il tasso effettivo annuo.

In riferimento a ciò il comma 1 dell'art. 644 del c.p. vieta, a titolo di corrispettivi di una prestazione di denaro o di altra utilità, la dazione o la promessa di interessi o altri vantaggi usurari, il comma 4 dello stesso articolo, impone, per la determinazione del tasso di interesse usurario, di tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Rilevano quindi anche le commissioni di estinzione anticipata. Sul punto, Trib. di Udine, Sentenza 26 settembre 2014; Trib. di Bari, Ordinanza 01/12/2014; Trib. di Bari, Ordinanza 19/10/2015; Trib. di Bari, Ordinanza 27/11/2015; Trib. di Pescara, Sentenza 28/11/2014; Corte di Appello di Venezia, Sentenza 28/02/2013; Tribunale di Padova, Ordinanza 13 maggio 2014, Trib. di Rimini, Ordinanza del 27 aprile 2015, Trib. di Padova Sentenza 30 giugno 2015; Trib. Di Rovereto, Sentenza 30/06/2015, Trib. di Torino, Ordinanza 20/06/2015; Trib. di Ascoli Piceno, Sentenza 30/06/2014, Tribunale Chieti, Sentenza 13 Aprile 2018, Tribunale di Catanzaro Ordinanza del 19/06/2018; Tribunale di Torino Sentenza 28/11/2018; Tribunale di Teramo Sentenza 21/02/ 2019, Tribunale di Padova, Sentenza 15/01/2019 n. 77, Tribunale di Ascoli Piceno Sentenza n. 37 del 24/01/2019; Tribunale di Lanciano, Sentenza 4/02/2019 n. 30; Tribunale di Chieti, Sentenza n. 352 del 1 luglio 2020, Ordinanza GIP Bari 14 dicembre 2020;

Tribunale di Agrigento, Sentenza n. 1231/2021

Tali provvedimenti non solo statuiscono la rilevanza della commissione nel calcolo del T.E.G., ma ribadiscono il concetto di usura originaria, ovvero di vietare anche la sola promessa di pagare costi usurari “...è sufficiente la semplice stipula della clausola senza necessità che il fatto ivi ipotizzato si concretizzi, ovvero senza la necessità che il cliente ne paghi il costo convenuto; trattandosi di promessa da valutarsi con giudizio prognostico ex ante al momento della pattuizione del finanziamento, è sufficiente la sola potenzialità che il costo unitario si verifichi sulla scorta delle condizioni contrattuali a nulla rilevando che detto costo, al momento della contestazione o dell’azione legale, non possa più verificarsi” (cfr. Tribunale di Teramo, 21 Febbraio 2019).

E seguendo tale indirizzo il G.I. del Tribunale di Pisa, Dott.ssa Laura Pastacaldi, con provvedimento del 27 aprile 2021 ha accolto la nostra richiesta di ammissione di CTU tecnico-contabile (in sede di opposizione a precetto) disponendo che il consulente nominato *“esaminata la documentazione prodotta, dica se il costo complessivo del finanziamento superi o meno il tasso soglia di usura vigente al momento del perfezionamento negoziale. Nel procedere al calcolo necessario per la verifica anzidetta dovrà attenersi ai seguenti criteri: - computi nella base di calcolo da confrontare con il tasso soglia ogni onere con funzione di remunerazione del credito, con esclusione delle sole imposte e tasse; - includa anche la commissione per l’estinzione anticipata, che costituisce anch’essa costo dell’operazione di credito da computare nel calcolo nel T.E.G.; - nel calcolo del T.E.G. devono confluire interessi corrispettivi, interessi moratori e qualsiasi altro costo, escluse imposte e tasse, connesso all’operazione di credito; - ai fini del calcolo del T.E.G., la rilevanza del costo della commissione per estinzione anticipata va stimata a partire dal*

*momento dell’accordo, della promessa, a nulla rilevando che il costo non si sia poi concretizzato, non avendo il mutuatario esercitato il potere di estinzione anticipata del mutuo ...”.*

### **Opposizione a decreto ingiuntivo: saldo zero in caso di estratti incompleti**

Disposta l’integrazione di CTU come richiesta

La controversia riguarda la “classica” questione dell’anatocismo bancario in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.

Il rapporto di conto corrente è piuttosto datato (del 1994) e la Banca, a fronte della nostra iniziale eccezione sul difetto di prova dell’assunto credito azionato, produce solo parzialmente gli estratti conto.

Viene espletata CTU che dà appunto conto della incompletezza degli estratti. Pertanto, rileviamo e contestiamo che nel rapporto dare-avere tra correntista e Istituto bancario ove la documentazione prodotta - come in tal caso - risulti incompleta nei periodi intermedi il CTU debba tener conto esclusivamente dei periodi documentati e, qualora l’estratto conto iniziale del periodo documentato (preceduto da un periodo non documentato) rechi saldo negativo, debba applicare il saldo zero, escludendo quindi l’eventuale peggioramento del saldo formatosi nel periodo non documentato mentre, qualora, invece, l’estratto conto iniziale del periodo documentato (preceduto da un periodo non documentato) rechi saldo positivo, mantenga il saldo indicato. Al contempo, chiediamo che il Giudice disponga una integrazione di CTU partendo nel conteggio, per il primo estratto conto in atti - che è a debito del correntista -, da un saldo zero.

E tale nostra istanza trova la condivisione del Giudice del Tribunale di

Pisa, Dott.ssa Iolanda Golia, che dopo aver rilevato che in effetti “*si applica il c.d. principio del saldo zero nel caso in cui la Banca domandi il pagamento del saldo risultante da una serie continua di estratti conto e il primo di essi porti un saldo negativo per il correntista e, quindi, a credito per la banca attrice (ex multis Cass. 13258/2017; Cass. Cass. 11543/2019; Cass. 2435 del 2020)*”, dispone che il CTU “*Ricostruisca il CTU il rapporto dare-avere tra le parti partendo dall’estratto conto del 1.1.2004 a saldo zero*”.

### **Saldo di conto corrente rideterminato: da a debito passa a credito del correntista**

Dal Tribunale di Pisa

Dopo quasi 8 anni un nostro assistito ha ottenuto giustizia.

Il conto corrente con un saldo a debito del cliente per euro 5.572,02 è diventato invece a suo credito per euro 16.952,86.

Infatti, il Tribunale di Pisa con sentenza n. 264 del 2 marzo 2021 ha riconosciuto la fondatezza di uno dei nostri motivi di doglianza, osservando che: “*In punto di capitalizzazione parte attrice lamenta l’illegittimità della capitalizzazione degli interessi passivi per tutta la durata del rapporto in quanto asseritamente in contrasto con l’art.1283 c.c. La censura si appalesa fondata in riferimento a tutto il periodo contrattuale. Va preliminarmente osservato che i contratti di C/C per cui e causa risalgono al 1996 e riportano un regime diverso di capitalizzazione per gli interessi creditori e debitori, rispettivamente annuale e trimestrale non risultando agli atti pattuizioni di reciprocità dell’addebito degli stessi dall’entrata in vigore della delibera Cicr. del 9.2.2000, assunta in attuazione del d.lgs 342/99 che ammette l’anatocismo purchè venga assicurata al cliente la medesima periodicità nel*

*conteggio degli interessi creditori e debitori prevedendo dunque espressamente la possibilità di applicare interessi su interessi nell’ambito dell’attività bancaria in deroga al divieto di cui all’art. 1283 c.c. Nel caso di specie, il contratto di C/C non contiene una clausola, specificatamente approvata, che preveda la capitalizzazione alla medesima periodicità degli interessi debitori e creditori conformemente alla delibera CICR del 9.2.2000”.*

Da qui la rideterminazione del saldo effettivo del conto corrente che, a seguito di CTU, è divenuto - appunto - a credito del correntista.

### **Le polizze vita sono sempre impignorabili?**

**Facciamo chiarezza**

Ai sensi del primo comma dell’art. 1923 del codice civile, “Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare”.

Tale norma, che prevede il divieto di pignoramento, fa riferimento alle “polizze vita”.

Attenzione, però, perché le polizze assicurative a cui tale norma appresta tutela sono solo quelle a carattere meramente previdenziale e non anche finanziario.

Infatti, la giurisprudenza ha più volte ribadito che la ratio del divieto di pignorabilità delle somme dovute dall’assicuratore in forza del contratto di assicurazione sulla vita va ravvisato nella funzione sociale ed umana assolta da tale tipologia di negozio. In particolare, ha specificato che il contratto di assicurazione sulla vita, quale contratto tipico, è innegabilmente teso a realizzare lo scopo di previdenza, inteso come reintegrazione del danno provocato dall’evento morte dell’assicurato, tramite la prestazione convenuta con l’assicuratore, preventivamente stimata idonea a ristorare

tale pregiudizio. Ha, inoltre, prospettato la necessità di effettuare un'interpretazione estensiva del dato letterale della norma, considerando sottoposte al divieto di pignorabilità non soltanto le somme "dovute", ma anche quelle già corrisposte dall'assicuratore. Ciò, sulla base di un'interpretazione teleologicamente orientata alla tutela di beni costituzionalmente rilevanti quali il risparmio finalizzato alla previdenza, anche in considerazione della dimensione che ha assunto oggi lo strumento dell'assicurazione privata, compresa l'assicurazione sulla vita, dal quale si può sempre meno prescindere in uno Stato sociale che non è più in grado di far fronte alle esigenze previdenziali della popolazione con le assicurazioni sociali, il che conduce ad una necessaria estensione della rete di protezione del credito dell'assicurato da azioni esecutive o cautelari fornita dall'art. 1923 c.c., anche alle forme di assicurazione privata e pure nel caso di somme già riscosse (cfr. ex multis Cass. Sez. Un., n. 8271/2008).

Invece, il divieto di pignoramento non si applica nei casi in cui le polizze presentano una struttura marcatamente finanziaria, prevedendo che le somme corrisposte dall'assicurato a titolo di premio vengano versate in fondi collegati a indici o valori di borsa, e quindi siano soggette al rischio tipico dello strumento finanziario. Un esempio pratico di tale carattere finanziario è costituito da una polizza che preveda la liquidazione annuale degli utili conseguenti al rendimento di un fondo di gestione separato, con facoltà di riscatto *ad nutum* ed a semplice richiesta.

Pertanto è bene assumere le informazioni del caso, a seconda ovviamente delle finalità che ci si prefigge, prima di sottoscrivere una polizza vita.

***Buoni postali serie Q/P: le Poste devono riconoscere gli interessi riportati sui buoni per gli ultimi 10 anni***

***.... e non quelli - ben inferiori - risultanti dal loro calcolo***

L'Arbitro Bancario Finanziario si è più volte pronunciato in merito, stabilendo che "Come già in altre occasioni si è avuto modo di chiarire, il Collegio ritiene di dover seguire l'orientamento della Corte di Cassazione (confermato pure di recente dal Coll. di Coordinamento con Decisione n. 6142 del 3 aprile 2020) di tutela dell'affidamento del cliente nell'interpretazione delle risultanze testuali del buono fruttifero. Il riferimento specifico è alla pronuncia n. 13979/2007 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che ha affermato la prevalenza delle condizioni riportate sul titolo rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo, sottolineando che "La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può [...] rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni". La funzione stessa dei buoni postali, destinati a essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di risparmiatori, non tollerebbe un'interpretazione diversa, la quale – ponendo a carico dei sottoscrittori le conseguenze di un errore imputabile all'amministrazione – finirebbe per compromettere le esigenze di tutela del risparmio diffuso (Cass. Civ., Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979). Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso di specie emerge quindi che l'intermediario, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli, mancando nel timbro stampigliato nei buoni in questione la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno e ingenerando pertanto nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento dei rendimenti indicati originariamente, in termini di importi assoluti, sul retro del titolo in

relazione al periodo successivo al 20° anno dall'emissione. In base alle considerazioni sopra illustrate, il Collegio accoglie quindi il ricorso e accerta il diritto di parte attrice, con riferimento ai buoni oggetto di disputa, alla liquidazione degli interessi secondo le condizioni riportate sul verso del titolo per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dalla emissione, che l'intermediario dovrà pertanto corrispondere alla parte ricorrente qualora non vi abbia già provveduto e nei limiti della domanda (fermo restando che i rendimenti fino al 20° anno sono quelli riferiti, tramite apposita stampigliatura sul retro, alla serie Q/P)" (ex multis Collegio di Roma n. 9883 del 13.4.2021).

Tale orientamento è del resto consolidato ed allineato a quello dei giudici di merito (cfr. Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere, sent. n. 246 del 4.2.2021; conf. Tribunale di Teramo, 9.3.2021; Tribunale di Isernia, 12.4.2021; Tribunale di Genova, 16.4.2021) secondo i quali: "... come affermato da entrambe le parti (e, quindi, dato per assodato), il titolo in oggetto apparteneva alla serie "Q/P", ed è stato emesso in data 13/09/1986. Detto aspetto, oltre a risultare dal tergo del titolo è anche incontestato. Il problema, però, è che il presente decreto risulta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28.6.1986, n. 148 e, quindi, in data antecedente all'emissione del titolo oggetto del presente giudizio (13/09/1986). Ebbene, sul punto si tenga presente quanto affermato dalle stesse Sezioni Unite già nel 2007 ... Le Sezioni Unite, in altri termini, sembrerebbero differenziare la circostanza in cui successivamente all'emanazione del titolo i tassi vengano "successivamente" modificati da quella in cui, viceversa, già al momento dell'emanazione le condizioni dell'emissione siano diverse da quelle prospettate sul titolo stesso: nel primo caso, sulla scorta dei parametri normativi previsti, è ben possibile che decreti ministeriali sopravvenuti all'emissione possano modificare il tasso di interessi originariamente previsto; nel secondo,

viceversa, deve tenersi conto dei parametri indicati a tergo del buono".

Pertanto, se in possesso di tali buoni consigliamo di non accettare le somme offerte da Poste, ma pretendere quanto in effetti risultante a tergo degli stessi.



Avv. Alberto Foggia  
(Delegazione Adusbef PISA)



**L'ISOLA DEL TESORO:  
pirati e corsari del trading online.  
ADUSBEF CONTRIBUISCE AL  
SERVIZIO DI RAI NEWS 24 SULLE  
TRUFFE NEL TRADING ONLINE**




Il 14 maggio è andato in onda su rai news 24 un interessante servizio sulle truffe nel trading online.

Il servizio realizzato dal

giornalista Luca Gaballo con la collaborazione di Adusbef, con gli Avv. Camilla Cusumano, e Massimo Campanella, sottolinea la gravità del problema che vede coinvolte, soggetti deboli del tessuto sociale italiano, quali persone anziane, casalinghe, pensionati, che vengono invogliate con false pubblicità, o false promesse di lauti guadagni con investimenti nelle varie piattaforme di trading online.

E' la stessa Cysec, l'organo di controllo delle società cipriota, che



ha rilevato condotte scorrette, rilevando di avere adottato misure severe in questi casi.

Ma è stata la Consob italiana, che ha sanzionato con la sospensione le società verso cui non venivano adottati gli adeguati provvedimenti, da parte della Cysec, come il caso della 24 option, sponsor della Juventus

La casistica ha raggiunto ormai numeri, nell'ordine delle centinaia di persone che si sono rivolte alle varie associazioni dei Consumatori presenti sul territorio nazionale.

Ci sono le società che spariscono, ma ci sono anche le società regolamentate che agiscono ai margini della legalità, facendo investire in prodotti ad alto rischio e causando le perdite dell'intero capitale.

E' ora che Consob e Banca d'Italia si attivino con proprie indagini per verificare i numeri delle persone coinvolte, il giro di denaro e le conseguenti perdite, e che vengano adottate anche a livello legislativo, misure che al pari della Francia o degli Stati Uniti vietino ad esempio che vengano negoziati da clienti al dettaglio strumenti quali i CFD o altri strumenti di investimento che per la complessità e per la rischiosità siano invece da destinare a clienti professionali, prevedendo anche sanzioni adeguate.



Avv. Massimo Campanella  
(Componente del Direttivo Adusbef)

### **EVENTI ADUSBEF** **NAZIONALE**

**Riunione del 16 giugno 2021 del CNCU con il Presidente Sen. Gilberto PICCHETTO, sottosegretario MISE**





### Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF!

Puoi sostenere ADUSBEF anche attraverso il 5 per 1000: in fase di dichiarazione, indica il **codice fiscale 03638881007**

*Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **Adusbef**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **03638881007** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma come sotto indicato:*



SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI  
NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE  
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO  
NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997

FIRMA  .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | 0 | 3 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 |



---

**TRAPARENZA, INFORMAZIONE e CERTEZZA DEL DIRITTO  
NELLA CONTRATTAZIONE**

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) - ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)

---

DAL MAGGIO 1987, ADUSBEF APS ETS COMBATTE ASPRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CITTADINI IN OGNI SETTORE CONSUMERISTA ED È PARTICOLARMENTE SPECIALIZZATO IN CREDITO, FINANZA E ASSICURAZIONI.

**FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE:** *in termini culturali e di bagaglio tecnico, Adusbef Aps Ets è attrezzata per operare con peculiare incisività nei settori: bancario, finanziario, assicurativo, postale, delle telecomunicazioni, della giustizia*

**RAPPORTO CON GLI ASSOCIATI:** *le nostre iniziative sono elaborate partendo sempre dalla realtà dei fatti, e diffuse tramite il periodico "Risparmio & Futuro" e attraverso comunicati stampa. Gli Associati coinvolgono l'Adusbef informando su argomenti dallo sviluppo manifestatamente non corretto o sospetto, richiedendo direttamente consulenze o semplici risposte a quesiti, coinvolgendo l'associazione su problemi di utenza e di consumo.*

**STRUTTURA. SEDI:** *Oltre la sede nazionale romana di via Vittorio Bachelet n. 12 Adusbef Aps Ets conta oggi più di 190 sedi locali ed è presente in tutte le Regioni d'Italia.*

*I professionisti responsabili delle delegazioni in cui si articola l'Associazione, sono in maggioranza avvocati. Tutti hanno sottoscritto il codice etico, elaborato originariamente nel dicembre 2000, il cui testo si può reperire sul nostro sito ([www.adusbef.it](http://www.adusbef.it)) dove sono presenti tutte le sedi ufficiali Adusbef.*

---

SE VUOI AIUTARCI A CONTINUARE LE NOSTRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI TUOI DIRITTI.....

..... **ISCRIVITI ALL'ADUSBEF Aps**

---

- o **Socio ordinario + Rivista 12 numeri (validità biennale + abb. 12 num rivista R&F) : - €. 25,00**  
(1,00 euro per anno quota associativa – 23,00 euro per 12 numeri rivista R&F)
- o **Socio ordinario + Rivista 6 numeri (validità annuale + abb. 6 num. rivista R&F) : - €. 12,50**  
(1,00 euro per anno quota associativa – 11,50 euro per 6 numeri rivista R&F)
- o **Socio ordinario (validità biennale) : - €.2,00 (1,00 euro per anno)**
- o **Socio ordinario (validità annuale) : - €. 1,0**
- o **Socio ordinario sostenitore: - €. 100,00**

✚ VERSAMENTI SU CONTO CORRENTE POSTE ITALIANE

**IBAN: IT74S0760103200000070043005** INTESTATO ADUSBEF;

✚ OPPURE SU CONTO CORRENTE BANCARIO PRESSO **MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA**

**IBAN: IT35Q0103003204000001471949** INTESTATO ADUSBEF;

✚ OPPURE ISCRIVITI ONLINE: [https://web.adusbef.it/iscrizione\\_socio.asp](https://web.adusbef.it/iscrizione_socio.asp)

✚ OPPURE ISCRIVITI PRESSO LA DELEGAZIONE ADUSBEF ( <https://www.adusbef.it/sedi> );

CI DARAI UNA MANO A BATTERE LA PREPOTENZA DI UN POTERE POLITICO FINANZIARIO SEMPRE PIÙ SUPPONENTE ED ARROGANTE CHE MORTIFICA PERFINO QUEI DIRITTI ACQUISITI ED INALIENABILI DEI CITTADINI E DEI CONSUMATORI IN TUTTI I CAMPI. GRAZIE DELL'ATTENZIONE.

**Finanziamenti pubblici ricevuti da Adusbef nel 2020 ed anni precedenti:** Presidenza Del Consiglio dei Ministri Mef CONTRIBUTOASSOC.CONSUMATORI D.LGS 70.2017 Editoria; MISE – Ministero dello Sviluppo Economico; Regione Lazio; Regione Calabria; MEF – Cinque per Mille – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; CSEA.

*“Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **Adusbef**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **03638881007** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma.”*

---